

Elezioni Forensi - Commissari esame di abilitazione forense

2 Maggio 2010 - Avvocati - Elezioni Forensi - Commissari esame di abilitazione forense - Elezione passiva ai Consigli e degli Ordini Forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense - Il Consiglio Nazionale Forense rimette alla Corte costituzionale la legge - Il provvedimento: Dichiara Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. In L. 22 gennaio 1934 n. 36 come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 21. maggio 2003 n. 113 conv. In L. 18 luglio 2003 n. 180 in quanto, rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli e degli Ordini Forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle Commissioni dell'esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni, è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 c. 1 e 3 Cost., giusto quanto sopra motivato nonché con gli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 11 C.E.D.U. Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale

2 Maggio 2010 - **Avvocati - Commissario esame di abilitazione forense - Elezione passiva ai Consigli e degli Ordini Forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense - Il Consiglio Nazionale Forense rimette alla Corte costituzionale la legge** - Il provvedimento: Dichiara Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. in L. 22 gennaio 1934 n. 36 come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 21. maggio 2003 n. 113 conv. in L. 18 luglio 2003 n. 180 in quanto, rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli e degli Ordini Forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle Commissioni dell'esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni, è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 c. 1 e 3 Cost., giusto quanto sopra motivato nonché con gli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 11 C.E.D.U. Sospende Il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale

{edocs}/avvocato/10/graziani_testa.pdf,800,1000{/edocs}

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it